

XIV legislatura

**Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150**

(Atto del Governo n. 547)

Novembre 2005  
n. 170



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Laura Baronciani  
dott.ssa Carla Di Falco  
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio  
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

.....

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)  
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista  
sig. Cristiano Lenzini  
dott. Vincenzo Bocchetti  
dott. Maurizio Sole

## INDICE

|  |        |
|--|--------|
| <b>Articolo 1</b> (Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione)..... pag. | 1      |
| <b>Articolo 2</b> (Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità) .....                   | pag. 3 |
| <b>Articolo 3</b> (Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario)..... pag.                        | 4      |
| <b>Articolo 4</b> (Abrogazione) .....  | pag. 4 |
| <b>Articolo 5</b> (Magistrati di merito in servizio presso la Corte di Cassazione)..... pag.                     | 4      |
| <b>Articolo 7</b> (Copertura finanziaria)..... pag.  | 6      |

## **Articolo 1**

*(Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione)*

Il comma 1 prevede la soppressione dei 52 posti complessivi di magistrato di appello previsti nell'organico della Corte di cassazione e della relativa Procura generale.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 115 della legge 30 gennaio 1941, n. 12, ivi prevedendosi che, per l'organico dell'ufficio del massimario e del ruolo, siano previsti n. 37 posti di magistrato di cassazione, nonché n. 15 posti la cui qualifica debba corrispondere a quella di magistrato di tribunale con almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

Il comma 3 dispone la sostituzione della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 con la tabella 1 allegata allo schema relativamente alla dotazione organica della magistratura ordinaria.

I commi 4 e 5 provvedono alla ridefinizione degli organici della Corte di cassazione e della relativa Procura generale come da tabelle n. 2 e 3 allegate allo schema.

La RT segnala la presenza di maggiori oneri, sotto forma di limite massimo di spesa, relativamente alle citate disposizioni che prevedono la soppressione di n. 52 posizioni in organico presso la corte di cassazione per magistrati aventi qualifica di magistrato di Corte d'appello e la contestuale attivazione di 37 posizioni di magistrato di Corte di cassazione e di n. 15 posizioni di magistrato di tribunale, per un totale numericamente equivalente.

La quantificazione operata si riferisce, in particolare, alla sola differenza retributiva tra la posizione economica di magistrato di appello e quella di magistrato di cassazione, stimata in 34.000 euro annui, dal momento che la

sostituzione dei 15 magistrati di tribunale a quelli di cassazione, non determinerebbe nuovi oneri ma un risparmio di spesa.

L'onere che ne consegue per le n. 37 unità aggiuntive sarebbe quindi individuato in 629.000 euro annui per il 2005 (il 50% dell'onere complessivo stimato in ragione annua) ed in 1.258.000 euro a partire dal 2006.

*Per i profili di interesse, sebbene già oggetto di osservazioni formulate nel corso della approvazione della legge delega, la disposizione comporta alcune osservazioni di ordine metodologico, in merito sia ai criteri che ai parametri adottati nella quantificazione degli oneri di spesa.*

*In relazione al primo aspetto, è necessario rilevare che la determinazione della differenza degli oneri relativi alla mutata composizione dell'organico di magistratura per la Corte di cassazione andrebbe opportunamente calibrata sulla base dei dati relativi alle unità effettivamente presenti nell'attuale organico di diritto, rispetto alle quali, peraltro, sarebbe necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di dettaglio in ordine alla composizione per gradi di cui all'articolo 115 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12<sup>1</sup>.*

*Circa le determinanti assunte nel calcolo della differenza retributiva che corre tra magistrato di cassazione e magistrato di corte d'appello, andrebbero in primo luogo dettagliati i singoli elementi presi in considerazione nella base di riferimento per il computo del trattamento (se comprendenti stipendio, indennità integrativa speciale ed eventuali componenti accessorie etc.). Inoltre, dalla ricognizione del dato della retribuzione - come tratto dalle tavole del costo medio elaborate dal Dipartimento della R.G.S. - I.G.O.P. ed aggiornate al 2005 (comprensiva di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, RLA e tredicesima mensilità, al lordo degli oneri contributivi) - emergerebbe una differenza*

---

<sup>1</sup> In proposito, dalla ricognizione dei dati riportati nella Tabella n. 5 (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, allegato 14) del disegno di legge A.S. 3614 recante il bilancio di previsione 2006, è possibile solo la ricognizione del dato complessivo delle unità di magistratura presenti, riferibili al CDR n. 3 (ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI) indicate in n. 9.230 al 31 dicembre 2005.

*retributiva di circa 25.659 euro (119.905,46 euro annui per i magistrati di cassazione, contro i 94.246 euro annui per i magistrati di Corte d'Appello)<sup>2</sup>.*

*In proposito, andrebbero forniti anche chiarimenti circa l'indicazione in RT della suscettibilità d'onere del provvedimento solo come "limite massimo di spesa", considerato che la medesima RT, e la norma di copertura di cui all'articolo 7, sembrano indicare inequivocabilmente l'onere come "pari a".*

*In tal senso, si segnala inoltre che la stessa norma di copertura indicata nella legge delega, all'articolo 2, comma 38 della legge 25 luglio 2005, n. 150 fa riferimento al concetto di "previsione di spesa", lasciando dunque intendere che trattasi di onere determinato<sup>3</sup>.*

## **Articolo 2**

*(Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità)*

L'articolo prevede che il servizio prestato presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione sia considerato titolo preferenziale ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità.

La RT non considera la disposizione.

*Nulla da osservare per i profili di interesse, considerata la natura meramente ordinamentale della disposizione.*

---

<sup>2</sup> Sulla base delle tavole I.G.O.P. e riguardo il medesimo metodo di calcolo, l'onere complessivo che ne deriverebbe sarebbe da stimare in 474.698 euro per il 2005 e 949.383 euro a decorrere dal 2006.

<sup>3</sup> Al riguardo, la RT del 31 gennaio 2005 al disegno di legge A.S. 1296 indicava un onere complessivo derivante dalla rimodulazione dell'organico della cassazione "pari a".

### **Articolo 3**

*(Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario)*

L'articolo ridefinisce le modalità di accesso alla Corte di cassazione ed alla relativa Procura.

La RT ignora la disposizione.

*Nulla da osservare al riguardo.*

### **Articolo 4**

*(Abrogazione)*

L'articolo abroga l'articolo 116 della legge sull'ordinamento giudiziario in cui si prevede che l'organico della Procura generale presso la Corte di cassazione siano compresi 22 magistrati aventi la qualifica di magistrato di appello.

La RT non considera la disposizione.

*Nulla da osservare al riguardo.*

### **Articolo 5**

*(Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione)*

L'articolo prevede che, relativamente ai posti in organico soppressi dall'articolo 1 dello schema, ai magistrati attualmente presenti in tali posizioni, la Corte di cassazione possa conferire funzioni di legittimità, previa verifica della presenza dei requisiti di idoneità alla nomina di magistrato di cassazione

nonché dell'aver svolto funzioni di legittimità ovvero funzioni di pubblico ministero.

Il comma 2 prevede che, per coloro che, indicati al comma 1, non risultino espressamente confermati nel posto siano trattenuti, in via "transitoria" nei posti soppressi.

Il comma 3 stabilisce che il procedimento indicato al comma 1 possa essere iniziato già all'atto della pubblicazione del presente decreto.

La RT non considera la disposizione.

*Per i profili di interesse, occorre osservare che anche la mera possibilità del conferimento di funzioni di legittimità, pur nei limiti dei posti disponibili, a magistrati "di merito" attualmente in servizio presso la Corte di cassazione - i cui posti risultino esser stati oggetto di soppressione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello schema - appare suscettibile di produrre oneri aggiuntivi, nella misura in cui, per detti posti, come sembra evincersi dalla norma, si tratterebbe di posizioni da ritenersi d'ora innanzi conferibili anche in soprannumero.*

*Pertanto, sia con riferimento al comma 1, lettere a) e b), che in relazione ai magistrati di cui al comma 2, in mancanza di una disposizione che determini la rassegnazione dei magistrati di corte d'appello ad uffici coerenti con il proprio livello funzionale in relazione alla nuova articolazione dell'organico della Corte di cassazione che prevede posti per tale profilo solo per gli uffici del massimario, sarebbe quindi necessaria la quantificazione del relativo onere annuo e, conseguentemente, l'individuazione di un'idonea copertura finanziaria, per il periodo in cui detta "soprannumerarietà" non sia superata dal riassorbimento delle relative posizioni per effetto dell'accesso dei medesimi interessati alle funzioni di legittimità, ovvero per la loro cessazione dal servizio per limiti di età<sup>4</sup>.*

---

<sup>4</sup> In proposito, si ricorda che la 5<sup>a</sup> Commissione bilancio del Senato della Repubblica, nella formulazione del parere reso sul testo dell'A.S. 1296 nel settembre 2004, formulava parere di nulla osta nel "presupposto" che dalle nuove modalità di accesso alle funzioni di legittimità non derivassero, tra l'altro, posizioni soprannumerarie



*Al riguardo, appare pertanto necessario un chiarimento.*

## **Articolo 7**

*(Copertura finanziaria)*

L'articolo stabilisce che, in relazione agli oneri stimati, pari a 629.000 euro nel 2005 e a 1.258.000 euro dal 2006, si provveda a valere delle risorse appositamente stanziare dall'articolo 2, comma 39, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

La RT non si sofferma sulla disposizione.

*Nulla da osservare al riguardo.*

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it